

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 114-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 luglio 1974) degli articoli 5, 8, 11, 12, 13 e 15

dal

disegno di legge n. 114

nel testo proposto dalla Commissione

(« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione »)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro per la riforma della Pubblica Amministrazione

(GAVA)

col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

Norme sul riordinamento delle Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato e delega al Governo per la disciplina generale dell'azione amministrativa

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con analoghi criteri e nello stesso termine di cui all'articolo 4 della legge recante « Norme sul riordinamento della pubblica amministrazione », il Governo potrà procedere alla trasformazione in Amministrazioni ad ordinamento autonomo di quei servizi dei Ministeri che siano, almeno prevalentemente, preposti alla produzione di beni o di servizi di carattere tipicamente economico o alla gestione di patrimoni.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la disciplina generale dell'azione amministrativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi.

L'azione della pubblica Amministrazione deve mirare all'immediato soddisfacimento del pubblico interesse, espresso anche dagli indirizzi della programmazione nazionale, così da attuare, secondo la regola dell'imparzialità, il migliore temperamento con l'interesse dei destinatari; deve ispirarsi al criterio del più ampio decentramento, della precisa delimitazione delle attribuzioni e delle relative responsabilità; deve essere esercitata in modo da garantire la collaborazione degli interessati e la completa conoscenza dei fatti e la obiettività delle valutazioni; deve normalmente ispirarsi al criterio della pubblicità; deve tendere alla maggiore snellezza, praticità, economicità e certezza.

Con l'osservanza dei criteri direttivi sopra indicati, in particolare:

1) dovrà essere disciplinata la competenza degli organi per materia, per grado e per territorio, con la previsione della possibilità di delega per categorie di atti dagli organi superiori a quelli inferiori, anche se periferici, con l'osservanza di particolari mo-

dalità e garanzie di pubblicità; dovranno essere dettate norme dirette a disciplinare i rapporti tra organi ordinati gerarchicamente con riferimento ai limiti del dovere di osservanza, i casi di avocazione e di sostituzione e i rimedi per risolvere i conflitti di competenza.

Dovrà altresì essere regolamentata l'attività degli organi collegiali nel rispetto dei loro poteri decisionali anche allo scopo di ottenere rapidità nelle decisioni.

Dovranno essere disciplinate le particolari ipotesi di astensione e di ricusazione, con la previsione delle sostituzioni;

2) dovranno essere puntualmente disciplinate le diverse fasi del procedimento amministrativo iniziato d'ufficio, allorchè incide direttamente su diritti e interessi di terzi, o iniziato dall'interessato, assicurando la più ampia pubblicità, la collaborazione degli interessati e prevedendo l'obbligo per la amministrazione di provvedere, la qualificazione dei comportamenti e delle attività materiali dell'Amministrazione anche con riferimento alle ipotesi di inadempimento e di silenzio, uniformandosi, per quest'ultimo, secondo gli opportuni adattamenti, ai principi dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, indicando i tempi e le modalità di tutela degli interessati in tutti i suddetti casi.

Dovranno essere previste: a) le modalità di rappresentanza degli interessati, anche a mezzo della competente organizzazione sindacale, nel procedimento amministrativo; b) le attività istruttorie anche con riferimento alle ipotesi di richiesta di pareri e di notizie;

3) dovrà essere disciplinato l'atto amministrativo definendone i caratteri, i requisiti di sostanza e di forma, le ipotesi di motivazione obbligatoria, con riferimento alla natura dell'atto, prevedendola in ogni caso quando incide sulle situazioni giuridiche dei destinatari e quando l'organo agente si discosti dalle richieste, dalle proposte e dai pareri degli organi consultivi; le ipotesi di pubblicazione; le forme di invalidità nonchè, nel caso di inesistenza dell'atto, la posizione dell'interessato e i rimedi per far cessare gli atti esecutivi dell'amministrazione;

4) dovranno essere altresì previsti i casi e le modalità di autotutela della pubblica Amministrazione in ordine all'attività svolta con riferimento al riesame dell'atto amministrativo disciplinando il potere di annullamento, di sospensione ed i casi di regolarizzazione, convalida, sanatoria, conversione, invalidità parziale.

I principi suddetti, ove sia emanato il decreto legislativo in applicazione della presente delega, varranno — in quanto compatibili con gli statuti regionali — come principi fondamentali ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione per la disciplina generale del procedimento amministrativo delle Regioni.

Il Governo della Repubblica è delegato altresì ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore delle norme emanate in attuazione della delega di cui al primo comma, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i procedimenti amministrativi.

Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi, nel termine fissato, con decreto del Presidente della Repubblica, con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovrà sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, fra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli anche esterni sugli atti amministrativi e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini; nella ristrutturazione dei procedimenti si avrà cura, altresì, di prevedere in quali casi i controlli preventivi potranno essere sostituiti da controlli successivi.

Il Governo della Repubblica è parimenti delegato a provvedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme emanate in attuazione della delega di cui al primo comma, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizio-

ni in vigore concernenti le singole materie, apportando, ove d'uopo, alle stesse, le modificazioni e le integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento ai fini di una migliore accessibilità e comprensività delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, numero 775, si applicano anche al personale di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 e al decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive integrazioni e modificazioni, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio da almeno cinque anni.

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che risultino da atti scritti dell'Amministrazione svolgere mansioni proprie di carriera superiore ininterrottamente da data non posteriore al 31 dicembre 1972, sono, al compimento di un triennio dell'esercizio di tali mansioni, e comunque con effetto da data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera immediatamente superiore, avuto riguardo alla natura delle mansioni svolte e secondo l'ordine di anzianità nell'esercizio di queste, purchè siano in possesso di diploma di laurea per l'inquadramento in carriera direttiva e di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per gli inquadramenti in carriera di concetto; per le carriere tecniche l'inquadramento è subordinato al possesso dello specifico titolo di studio e delle eventuali specializzazioni o abilitazioni prescritte. Si prescinde dal possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per l'inquadramento in carriera esecutiva.

Gli inquadramenti previsti dai precedenti commi sono disposti a domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge e, per il personale di ruolo che non abbia ancora compiuto il triennio di esercizio delle mansioni superiori, dalla data del compimento di tale triennio.

Sulle domande di inquadramento provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'ufficio del personale e parere favorevole del Consiglio di amministrazione, che si pronuncerà anche sull'effettivo svolgimento di mansioni della carriera superiore, determinandone la data di inizio, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio ed agli atti e informazioni esistenti nei fascicoli personali.

L'eventuale revoca delle mansioni superiori prima del compimento del triennio di effettivo esercizio può essere disposta con decreto del Ministro, previo favorevole parere del Consiglio di amministrazione, per demerito o inidoneità degli interessati.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato articolo 25 della legge n. 775 si applicano anche nei confronti del personale assunto nelle categorie non di ruolo impiegatizie ed operaie ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in riferimento al terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti di coloro i quali, assunti come insegnanti di scuola popolare, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, prestino servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione o presso i Provveditorati agli studi, avendo iniziato tale prestazione di servizio presso i suddetti uffici nel corso dell'anno scolastico 1970-71 ed in servizio all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e purchè siano in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Art. 4.

Il servizio valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è il servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato in carriere o categorie equipara-

te o corrispondenti a quella di appartenenza. In quanto occorra, l'equiparazione o corrispondenza sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica Amministrazione e del tesoro, avuto riferimento al titolo di studio per l'accesso alle diverse carriere o categorie.

Nei confronti dei dipendenti civili il servizio militare è valutabile soltanto se prestato quale ufficiale in servizio permanente effettivo o quale sottufficiale, graduato o agente in servizio continuativo.

Art. 5.

Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'articolo 15 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, deve farne richiesta, ove non vi abbia già provveduto ai sensi del terzo comma del suddetto articolo 15, con le modalità ivi stabilite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Al quarto comma dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, le parole « quello per il tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « quelli per la Organizzazione della pubblica Amministrazione e per il tesoro ». Resta fermo il disposto del quinto comma dell'articolo citato.